

Giustizia tributaria, necessario puntare sulla modalità telematica

Verso i testi unici

Il Consiglio nazionale dei commercialisti in audizione alla Camera

Federica Micardi

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, ieri in audizione presso la Commissione finanze alla Camera sul testo unico della giustizia tributaria e sul testo unico delle sanzioni tributarie, esprime piena condivisione dell'obiettivo di riorganizzare e coordinare per settori omogenei la normativa tributaria e auspica che sia un primo passo verso la redazione di un vero e proprio Codice tributario, articolato in una parte generale, su adempimenti e procedure, e una parte speciale, sui singoli tributi.

In merito allo schema di Dlgs sul testo unico della giustizia tributaria, i commercialisti, rilevano alcune criticità. L'aspetto più problematico – secondo la consigliera nazionale delegata alla materia Rosa D'Angiolella – è costituito dalla traslazione acritica di norme dissonanti o comunque residuali rispetto all'ordinamento vigente. L'organo di rappresentanza dei commercialisti sottolinea il fatto che il testo ha mantenuto i riferimenti alle norme che disciplinano le modalità di accesso al processo tributario con modalità cartacea, quando dal 1° luglio 2019 il processo tributario si svolge, obbligatoriamente, in modalità telematica; per favorire la chiarezza e la coe-

renza della disciplina il testo unico dovrebbe – secondo i commercialisti – dare preminenza alle disposizioni che impongono l'utilizzo della telematica per l'accesso alla giustizia tributaria. Analogo problema si rileva nelle disposizioni relative al giudizio di appello e al giudizio di ottemperanza.

Altro aspetto su cui i commercialisti chiedono di intervenire è quello relativo alle norme procedurali sulla nullità degli atti di accertamento. La formulazione contenuta nello schema di Dlgs è in contrasto con la nuova disciplina delle nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria che lo stesso legislatore delegato ha introdotto con l'articolo 7-ter dello Statuto dei diritti del contribuente, come riformato con il Dlgs 219/2023, articolo 1, comma 1, lettera g). Lo schema di Dlgs definisce nulli atti che in base allo Statuto del contribuente sono, invece, ipotesi di annullabilità da eccepire a pena di decadenza in primo grado.

I commercialisti condividono quanto rilevato nella relazione illustrativa allo schema di decreto in merito alla necessità di inserire le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 4-bis, del Dpr 602/72 relative alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e alle limitazioni dell'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento per vizi di notificazione, recentemente modificate dall'articolo 12 del Dlgs 110/2024.

Il Consiglio nazionale non formula, di contro, osservazioni sullo schema di Dlgs sul testo unico delle sanzioni tributarie, provvedimento che non apporta innovazioni alla legislazione vigente.